



# COMUNE DI SINISCOLA

PROVINCIA DI NUORO

ORDINANZA Nr° 82 del 07/08/2020

**OGGETTO:** Sospensione dell'attività delle macchine operatrici mezzi di cantiere, nei centri abitati e zone residenziali del comune di Siniscola, nel periodo che va dall' 11 Agosto al 23 Agosto 2020.

Al Comando Polizia Locale	Sede
All'Albo Pretorio	Sede
Alla G.di.F	La Caletta
Al Sig. Segretario Comunale	Sede
Al Comando Compagnia CC.	Siniscola
Alla Stazione CC.	Siniscola
Alla Stazione CC.	Santa Lucia
Al Commissariato P.S.	Siniscola
Al Distaccamento Polstrada	Siniscola
Al Distaccamento VV.FF.	Siniscola
Al Distaccamento C.F.V.A.	Siniscola
All'Ufficio tecnico-Sez.Urbanistica	Sede
Alla Compagnia Barracellare	Siniscola

## II SINDACO

**RAVVISATA** la necessità di disciplinare le attività cantieristiche e delle macchine operatrici che a causa del loro utilizzo producono eccessivi rumori creando disturbo al riposo e alla quiete delle persone:

**CONSIDERATO** che il Comune di Siniscola, a chiara vocazione turistica, rappresenta meta di diversi turisti che trovano nel riposo la giusta ratio delle vacanze;

**CONSIDERATE** inoltre le numerose lamentele provenienti da ogni parte ed in particolar modo dalle località costiere, inerenti il disturbo provocato dall'attività rumorosa dei mezzi d'opera, specie durante le ore mattutine e pomeridiane;

**VISTO** l'art.50 del D.lgs. n°267/2000;

## ORDINA

La sospensione di tutte le attività di cantiere, in particolar modo delle macchine operatrici, mezzi di cantiere, nei centri abitati, zone residenziali nel periodo che va dall' 11 al 23 Agosto 2020, secondo la seguente indicazione: /

Il divieto è valido per tutte le attività/ cantieristiche e per le seguenti macchine operatrici:

- Martelli pneumatici di ogni genere,
- Molatrici e smerigliatrici elettriche
- Compressori di ogni genere;
- Montacarichi esterni;
- Betoniere ed impastatrici;
- Ruspe, escavatori e pale meccaniche di ogni genere;
- Gru;
- Carrelli motorizzati tipo Dumper per trasporto materiali.

Dovranno essere lasciati liberi da materiali le parti di suolo pubblico (marciapiedi, strade ecc.) eventualmente occupate da attrezzature o materiali edilizi.

I trasgressori alla presente Ordinanza saranno puniti con una sanzione amministrativa da € 77,47 a € 516,46.

E' ammesso il pagamento in forma ridotta di € 154,94 pari al doppio del minimo della sanzione edittale ai sensi dell'art. 16 della L.689 del 24/12/1981.

## DISPONE

**Che i provvedimenti sopraccitati non vengano applicati nei cantieri comunali di pubblica utilità.**

Ai sensi dell'art.3 comma 4 e art.5 comma 3 della L.241 del 07/08/1990, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla suddetta notifica (D.P.R. 24/11/1971, n°1199).



IL SINDACO

Gian Luigi Farris